

possibile. Della distribuzione eseguita è data notizia in calce all'ordine del giorno della tornata successiva.

Qualora la distribuzione dei progetti del Governo non sia fatta entro cinque giorni dalla presentazione, questa dovrà rinnovarsi.

Art. 51.

Il Governo nel presentare il disegno di legge, e il deputato proponente dopo la presa in considerazione, chiederà alla Camera che voglia eseguire il procedimento delle tre letture, o quello degli Uffici.

La Camera delibera sulla proposta, dopo udito un oratore pro e uno contra.

Art. 52.

I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato, seguiranno il procedimento adottato nella prima loro discussione avanti alla Camera.

Questa può deliberare che siano rimandati alla stessa Commissione, che li ha già esaminati.

Quando nella prima discussione fosse stato seguito, pel progetto rinviato, il procedimento delle tre letture, la Camera può deliberare che si rinnovi solo la terza lettura.

Art. 53.

Una proposta respinta dalla Camera non può essere ripresentata per tutta la Sessione.

Art. 54.

Il ministro nell'atto di presentazione di un progetto di legge, o il deputato proponente dopo la presa in considerazione, può chiedere che sia dichiarato urgente o urgentissimo.

La domanda che sia dichiarato urgente può anche esser fatta in iscritto da dieci deputati; e che sia dichiarato urgentissimo, da venti.

Nel caso della dichiarazione d'urgenza tutti i termini indicati negli articoli 50, 56, 60, 61, 63, 65, 90, sono ridotti di una metà; nel caso della dichiarazione d'urgenza massima, le tre letture possono esser fatte a minori intervalli o in un giorno solo, secondo chiedono i proponenti.

In quest'ultimo caso non si applicano le disposizioni del 1º comma dell'articolo 65 e del 1º comma dell'articolo 90.

Art. 55.

Quando sia chiesta l'urgenza della legge, la Camera la voterà per alzata e seduta, se non s'elevi nessuna opposizione; ma quando sorga opposizione, la votazione dovrà esserne fatta a scrutinio segreto.

Se sia chiesto, che i termini sieno ridotti di più della metà, la votazione della proposta dovrà sempre esser fatta a scrutinio segreto; e non si intenderà approvata, se non raccoglie i due terzi dei votanti.

E se inoltre sia chiesto che le tre letture sieno fatte in un giorno solo, non si potrà procedere alla votazione della proposta quando trenta deputati vi si oppongano.

CAPO IX.

*Procedimento delle tre letture.*

Art. 56.

Quando la Camera abbia deliberato che il progetto di legge debba seguire il procedimento delle tre letture, fisserà la tornata in cui ne sarà fatta in seduta pubblica la prima lettura, però ad un intervallo non minore di otto giorni dalla notizia della eseguita distribuzione del disegno di legge.

Art. 57.

La prima lettura consiste nella discussione generale del disegno di legge.

Questa sarà aperta dal ministro o dal deputato proponente con una esposizione orale delle disposizioni del progetto, e dei loro motivi.

Può il ministro o il deputato proponente chiedere alla Camera di esporre separatamente ciascuna delle parti o titoli del progetto e discuterli separatamente a norma dell'articolo 86.

La Camera, sentito un oratore pro e uno contra, delibera.

Art. 58.

La discussione generale ha termine colla questione posta dal presidente: se la Camera voglia o no passare alla seconda lettura in seduta pubblica.

Art. 59.

Quando la Camera risolva di passare alla seconda lettura, il progetto è trasmesso ad una Commissione.